

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 giugno 2019, n. 141

**D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi – l.r. n. 33/2016 - Procedimento di VIA relativo ad una cava di inerti sita in località “Lamia”, Fg. 7 p.lla 16 e Fg. 8p.lle 11-12-15-16-17-18-23-24-25-26-76-85-97-98-100-102-105-106 nel Comune di Soletto ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 33 del 23.11.2016. – Proponente COLACEM SPA- sede legale Gubbio (PG) Via della Vittorina n°60.**

#### LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

**VISTA** la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5.

**VISTA** la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”.

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

**VISTO** il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

**VISTO** l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”.

**VISTO** l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”.

**VISTO** il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.

**VISTA** la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 avente ad oggetto “*Proroghe incarichi dirigenziali cessati e in prossima scadenza sezioni regionali - Direttive proroghe incarichi dirigenziali servizio e titolarità AP e PO*”.

**VISTA** la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*”.

**VISTA** la Deliberazione n.1176 del 29.07.2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

**VISTA** la D.G.R. n. 32 del 18.10.2016 avente ad oggetto “*Determinazioni Dirigenziali nn. 20/2016, 21/2016 e 25/2016 - ulteriore proroga di Alte Professionalità e Posizioni Organizzative. Disposizioni varie.*”

#### **VISTI:**

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 “*Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale*” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 “*Comitato Regionale Per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii.*”;
- la D.G.R. 05 aprile 2011 n.648 “*Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali.*”

- D.G.R. 20 ottobre 2009 n.230 *“Piano di Tutela delle Acque”*;
- L.R. 19 dicembre 1983 n.24 *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;
- R.R. 9 dicembre 2013 n.26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.l.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)*; L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 *“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)”*;
- la D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 *“Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e procedurali.”*,

**Premesso che:**

- Con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00\_089/5612 del 08.06.2017, la Società in oggetto ha trasmesso allo Scrivente Servizio *“istanza per l’espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale della cava di estrazione di inerti sita in località “Lamia”, Fg. 7 p.lla 16 e Fg. 8 p.lle 11-12-15-16-17-18-23-24-25-26-76-85-97-98-100-102-105-106 nel Comune di Soletto ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 33 del 23.11.2016”*;
- Come noto, la *ratio* sottesa alla legge regionale n. 33/2016 è stata quella di:
  - o prevedere che le imprese che non avessero ottenuto un formale provvedimento di VIA (e, ove previsto, di Vinca) pur in possesso di un regolare titolo autorizzativo (per effetto di un provvedimento espresso, o ottenuto ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 37/1985 e smi, oppure nei casi di istanze di rinnovo e/o proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva), dovessero all’uopo attivare le relative e prescritte procedure, onde conseguire (ancorché postumo) un provvedimento motivato ed espresso di valutazione d’impatto ambientale e, ove previsto, di Vinca;
  - o di consentire all’istante/proponente la prosecuzione dei lavori o delle attività autorizzate – pur in difetto dei prescritti provvedimenti ambientali - nelle more che il procedimento avviato dall’istante sia portato a compimento.

**Evidenziato che:**

- con d.lgs. n. 104/2017, recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”* è stata significativamente innovata la previgente disciplina in materia di valutazione d’impatto ambientale introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- una tra le disposizioni maggiormente incise dal citato decreto è quella culminata nella nuova formulazione dell’art. 29 rubricato *“Sistema sanzionatorio”* il cui comma 3 testualmente recita: *“Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l’autorità competente assegna un termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all’interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l’autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi*

*e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.”;*

- come si evince dal tenore e dalla lettura del succitato articolo, la *ratio* sottesa alla rinnovata formulazione è stata ed è quella di consentire all'istante/proponente la prosecuzione dei lavori o delle attività – pur in difetto dei prescritti provvedimenti ambientali, o in violazione delle norme della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e smi nonché nei casi di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti amministrativi - nelle more che il nuovo procedimento avviato dall'istante sia portato a compimento, a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale che potrebbero insorgere;

#### **Rilevato che:**

- il procedimento avviato ex l.r. 33/2016 su istanza di codesta società assolve, in parte, alle disposizioni di cui all'art. 29 co.3 del d.lgs. 152/2006, specificatamente con riguardo a “...(omissis)... *l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. ...(omissis)...*”.

#### **Dato atto che:**

- con nota prot. n. AOO\_089/12575 del 28.12.2017, rilevata l'incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine della procedibilità dell'istanza e dell'avvio del relativo procedimento per l'intervento proposto, lo scrivente Servizio ha invitato la società proponente al perfezionamento della stessa;
- con nota acquisita in atti al prot. n. AOO\_089/813 del 24.01.2018, la Società ha riscontrato la precedente nota trasmettendo la documentazione ivi richiesta;
- con nota prot. n. AOO\_089/1853 del 21.02.2018, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web “Il Portale Ambiente della Regione Puglia” e ha richiesto agli Enti in indirizzo la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata secondo le disposizioni dell'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. n. 1542/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017; nel termine assegnato sono pervenuti i seguenti pareri:
  - nota prot. n. 3995 del 06.03.2018 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Lecce: “...(omissis)... *la Ditta Colacem Spa è assistita dal Certificato di Prevenzione Incendi, per le attività in oggetto indicate*”;
  - nota prot. n. 17153 del 19.03.2018 di ARPA Puglia - DAP Lecce di richiesta integrazioni;
  - nota prot. n. 3530 del 27.03.2018 dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale- sede puglia: parere favorevole;
  - nota prot. n. AOO\_079/4043 del 30.04.2018 della Sezione Urbanistica-Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici: parere favorevole;
  - nota prot. AOO\_075/6347 del 24.05.2018 della Sezione Risorse Idriche: parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
    1. “ *Si garantisca la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione dei macchinari;*

2. *Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con riferimento ad eventuali prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99 rammentando che l'eventuale uso di acque sotterranee da altra fonte, dovrà comunque alle disposizioni della suddetta L.R. 18/99;*
3. *L' impianto di trattamento dei reflui civili dovrà essere adeguato in conformità al Regolamento Regionale n. 26/2011, ove non già diversamente collettato;*

- nella seduta del 05.04.2018, il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/3609 del 09.04.2018, e trasmesso con nota prot. n. AOO\_089/3768 del 11.04.2018, richiedendo integrazioni documentali;
- con pec del 24.04.2018 la Società Colacem Spa ha richiesto e ottenuto una proroga di sessanta giorni, oltre il termine già fissato di trenta giorni, per produrre le integrazioni richieste dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 05.04.2018;
- con nota prot. n. AOO\_089/4448 del 30.04.2018 il Servizio VIA-Vinca ha richiesto alla Società l'inoltro di documentazione integrativa utile ad un approfondimento istruttorio;
- a valle dell'inoltro della suddetta documentazione da parte della Società Colacem Spa, nella seduta del 10.07.2018, il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/7787 del 16.07.2018, e trasmesso con nota prot. n. AOO\_089/8000 del 19.07.2018 di cui si riporta il relativo stralcio: ".....omissis...."

#### Conclusioni

Il comitato, esaminati gli atti e la documentazione proposta dal richiedente e preso atto altresì che l'intervento ricade in zona interessata dal SIC IT91500036, ritiene che debba produrre la valutazione di incidenza appropriata ai sensi della Direttiva Habitat, con i relativi approfondimenti ed attivata la relativa procedura. Altresì:

- 1) sia verificata la compatibilità della coltivazione della cava in relazione ai contenuti del PPTR per la presenza di un'area annessa al bosco esistente a est della stessa;
- 2) sia indicato un cronoprogramma per il recupero della cava, indicando dove viene custodito (e in quali quantità) il terreno vegetale da riporre in situ, nonché sia giustificato, alla luce del crono programma, l'intervento di recupero da porre in essere;
- 3) sia allegato un piano contenente le misure di mitigazione e di compensazione degli impatti, in modo da rispondere agli obiettivi della legge regionale n. 33 del 2016.

- con nota prot. n. AOO\_089/9576 del 06.09.2018 e successiva nota prot. AOO\_089/10327 del 27.09.2018, la scrivente Sezione ha sollecitato l'invio delle integrazioni richieste dal Comitato VIA nella seduta del 10.07.2018 comunicando che, in difetto dell'inoltro della documentazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 24 co. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, l'istanza sarebbe stata archiviata;
- a valle dell'inoltro della suddetta documentazione da parte della Società Colacem Spa, con parere espresso nella seduta del 13.12.2018, giusto prot. n. AOO\_089/13244 del 14.12.2018, il Comitato Reg.le VIA, organo tecnico istruttorio per la formulazione dei pareri regionali nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale, ha ritenuto - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate - che *"l'intervento come proposto non possa essere assentito sotto il profilo ambientale"*;
- con nota prot. n. AOO\_089/13495 del 20.12.2018, successivamente integrata con nota prot. n. AOO\_089/830 del 24.01.2019, il Servizio VIA e VInca della Regione Puglia ha trasmesso il parere del Comitato Reg.le VIA di cui al p.to precedente, comunicando che *"...(omissis)... La presente assolve ai fini della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990 e smi. ...(omissis)..."*;
- con pec del 01.2019, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/1218 del 04.02.2019, l'ing. Massimo Selleri ha trasmesso riscontro alla nota prot. n. AOO\_089/830 del 24.01.2019, comunicando che *"...(omissis)... Colacem SpA, senza con ciò prestare acquiescenza al preannunciato provvedimento, al solo fine di verificare la possibilità di contemperare le esigenze emerse nel corso del procedimento, si riserva di proporre delle modifiche al progetto originario secondo le indicazioni contenute nel citato parere del Comitato VIA. A tal proposito si impegna entro un termine di sessanta giorni, a*

*far data da un vostro riscontro positivo alla presente, a trasmettere la documentazione necessaria. ... (omissis)...”;*

- con nota prot. n. AOO\_089/1776 del 18.02.2019 il Servizio scrivente ha comunicato l'accoglimento della richiesta di proroga e, richiamando le disposizioni dell'art. 29 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, ha sospeso i lavori/attività di coltivazione della cava nelle more dell'acquisizione agli atti della nuova documentazione di cui agli impegni assunti dalla Società Colacem Spa per il tramite dell'Ing. Massimo Selleri e relativa conseguente valutazione;
- con la medesima nota il Servizio ha rappresentato che, qualora nel termine di 60 giorni, non fosse stata acquisita agli atti la documentazione di cui sopra il procedimento sarebbe stato concluso in coerenza con quanto comunicato con nota prot. n. AOO\_089/830 del 24.01.2019.

#### **Rilevato che:**

- a valle della trasmissione della suddetta nota la Società non ha trasmesso controdeduzioni ex art. 10 bis della L. n. 241/90 e smi;

#### **Richiamate:**

- le disposizioni declinate nell'art.29 del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i., e, fatte salve le necessarie determinazioni che il competente Servizio Attività Estrattive assumerà in qualità di autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni *ex lege* per l'esercizio della cava.

#### **Richiamati altresì:**

- l'art.15 co.3 della L.R. 11/2001 *“Le attività tecnico-istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA”.*
- l'art.16 co.5 della L.R. 11/2001: *“Per pervenire alla propria decisione l'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto”;*
- l'art.16 co.6 della L.R. 11/2001 *“L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente”;*
- l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 *“Il Comitato per la Valutazione d'impatto ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale, nominato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale alla qualità dell'ambiente, è l'organo tecnico- consultivo della Regione nelle predette materie”;*
- l'art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 *“il Comitato è, nell'ambito regionale, l'organo tecnico istruttorio per la formulazione dei pareri regionali nell'ambito delle procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale e, su richiesta dell'Ufficio V.I.A., esprime parere anche sui progetti assoggettati alla procedura di Verifica preliminare”;*
- l'art.2 co.2 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 *“Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.*

#### **Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**

##### **Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

**Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., della L.R. n.33/2016, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011 n.10, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa - istituzionale resa dal Servizio VIA/ VInCA della Regione Puglia,**

**DETERMINA**

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di **esprimere**, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA reso nella seduta del 13.12.2018, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle risultanze istruttorie, delle scansioni procedurali agli atti della Sezione, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, **parere NON favorevole di VIA** per il progetto avente ad oggetto *“istanza per l'espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale della cava di estrazione di inerti sita in località "Lamia", Fg. 7 p.lla 16 e Fg. 8 p.lle 11-12-15-16-17-18-23-24-25-26-76-85-97-98-100-102-105-106 nel Comune di Soletto ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 33 del 23.11.2016”* - Proponente Società COLACEM SPA;
- di rimettere al Servizio Attività Estrattive ogni valutazione di propria competenza in riferimento a quanto riferibile all'attività estrattiva in argomento.
- **di notificare a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a
  - o Società **COLACEM SPA- sede legale Gubbio (PG) Via della Vittorina n°60**  
[colacemspa@legalmail.it](mailto:colacemspa@legalmail.it)
- **Di trasmettere a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
  - Comune di Soletto (Le);
  - Provincia Lecce;
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Taranto Brindisi Lecce;
  - ARPA Puglia;
  - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
  - Dipartimento di Prevenzione - LE;
  - VV.FF. Lecce;
  - Sezioni/Servizi Regionali:
    - Attività Estrattive
    - Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
    - Risorse Idriche;
    - Difesa del suolo e rischio sismico;
    - Foreste;
    - Vigilanza Ambientale

- **Di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali

Il presente provvedimento:

- a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- c) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

**il Funzionario istruttore**

dott.ssa Fabiana Luparelli

**il RUP**

Avv. Francesco De Bello

**PO Coordinamento VIA**

ing. L. Tornese

**Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Dott.ssa Antonietta Riccio

SERVIZIO VIA/VINCA  
LUPARELLI/DE BELLO

ALLEGATO 1

Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO\_089/PROT  
14/12/2018 - 0013244  
Prot. Ingresso - Registro Protocollo Generale



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E  
PAESAGGIO  
ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI.  
SERVIZIO VIA E VINCA

Al Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali  
SEDE

Parere espresso nella seduta del 13/12/2018

Oggetto: procedimento di VIA per una cava di inerti calcarei in località "Lamia" nel comune di Soletto (LE) - Proponente: COLACEM S.p.A.

Premessa e descrizione intervento

Il presente parere viene espresso in relazione alla richiesta per prosecuzione di attività estrattiva esercita dalla Società COLACEM SpA in una cava di inerti calcarei sita in località "Lamia" nel Comune di Soletto (Fg. n. 7 p.la n. 16 e Fg. n. 8 p.lle n. 11-12-15-16-17-18-23-24-25-26-76-85-97-98-100-102-105-106). La Società COLACEM SpA ha sede legale in Gubbio (PG) in Viale della Vittorina n.60.



Fig. 1 - Individuazione dell'area in cui ricade la cava su base ortofoto (in blu i limiti comunali)

La coltivazione è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37/85, con Decreto n. 7/IND del 30 marzo 1989 per un periodo di 20 anni e successivamente prorogata con Decreto n. 156/DIR/09 del 2009 per ulteriori 15 anni e, quindi sino al 2024.

La documentazione esaminata è stata redatta nell'ambito dello Studio di Impatto ambientale redatto in virtù delle disposizioni contenute nella Legge regionale n. 33 del 23 novembre 2016 di modifica dell'art. 1 della Legge regionale 21/2004, secondo cui "sono assoggettate alle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove previsto, di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) [... omissis ...] b) le attività estrattive autorizzate ai sensi della L.r. 37/1985 con provvedimento formale conseguito a partire dal 3 luglio 1988 senza aver ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove previsto, di VINCA; [... omissis ...].

L'attività estrattiva attuale venne autorizzata con decreto n. 7/IND del 30 marzo 1989, con il quale la Regione Puglia autorizzava la Società Fedelcementi S.p.A. ad effettuare lavori di coltivazione mineraria nella cava di calcare, su un'area corrispondente alle particelle catastali n. 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 23 - 24 - 25 - 26 - 76 - 84 - 85- 97 - 98 - 100 -102 -105 - 106 del Foglio n. 8 ed alla particella n. 16 del Foglio n. 7 del Comune di Soletto; il tutto su un'estensione complessiva di Ha 18.23.07. L'autorizzazione veniva concessa per un periodo di tempo pari a 20 anni. In seguito alla concessione ottenuta, Fedelcementi S.p.A. immediatamente dava inizio ai lavori di coltivazione della cava, attività poi proseguita negli anni da parte della Società Colacem S.p.A. (del GRUPPO FINANCO con sede alla via della Vittorina n. 6 a Gubbio), che nel frattempo aveva rilevato la Società Fedelcementi SpA.

Il Piano di coltivazione (cfr. Tav. 01 - Piano di coltivazione e recupero ambientale di cava Lamia), alla base della concessione di cui al Decreto n. 7/IND/1989, è stato predisposto per adeguare ed ampliare l'attività estrattiva esercitata dalla Società Fedelcementi S.p.A. iniziata prima dell'entrata in vigore della L. R. n. 37/85, alla legge stessa. Lo scavo, all'atto della redazione del Piano, aveva già interessato la porzione centro-settentrionale, corrispondente grossomodo alle particelle catastali n. 11-12-15-16 sviluppandosi su due livelli: il primo si attestava fino a quota - 12,5 m dal piano campagna, mentre il secondo raggiungeva la quota di -24,5 m dal piano campagna.

Partendo da tale stato di fatto i progettisti impostarono un progetto di coltivazione che interessava tutta l'area successivamente autorizzata.

Le ipotesi progettuali adottate furono:

- durata della coltivazione pari a 20 anni;
- quantitativo di materiale estratto annualmente pari a 60.000 m<sup>3</sup>;
- volume teorico del giacimento pari a 1.200.000 m<sup>3</sup>;
- pareti dei fronti di scavo ad andamento sub-verticale con inclinazione di 75-80°;
- distanza di 10 m da strade di uso pubblico non carrozzabili;
- distanza di 20 m da strade di uso pubblico carrozzabili e da sostegni di elettrodotti non ad uso esclusivo della cava;
- distanza di 10 m dai confini interpoderali.

Congiuntamente veniva predisposto il Piano di recupero ambientale che prevedeva una sistemazione di tipo naturalistico per le pareti di cava e di tipo produttivo per il fondo cava. Le modalità di esecuzione del recupero naturalistico previste nel piano erano:

- scoronamento delle teste delle pendici e ripulitura accurata delle stesse per evitare movimenti franosi;
- riporto sui gradoni di uno strato di 20-30 cm di terreno vegetale;
- messa a dimora di essenze vegetali di tipo arbustivo (olivastro, ginepro, quercia spinosa, alloro, oleandro, pruno spinoso, ligustro sempreverde, biancospino, acacia e ginestra) ed arboreo (pino silvestre, quercia, frassino, acero, salice, robinia, olivo).

Di contro il programma di recupero di tipo produttivo del fondo cava prevedeva:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a small '2' above them.

- riporto di uno strato di 20 cm di terreno vegetale sul fondo cava;
- coltivazione, per i primi anni, con leguminose per arricchire il suolo in azoto e sostanza organica;
- successiva coltivazione a seminativo di graminacee.

I lavori di recupero ambientale erano previsti a partire dalla conclusione del quattordicesimo anno di coltivazione di cava "Lamia", cioè a conclusione della prima fase di coltivazione coincidente con lo sbancamento di tutta l'area di cava fino a quota -12,5 m rispetto alla quota di zero riferimento.

Con nota prot. n. 970/A.ES/BA datata 16 febbraio 2009, la Regione Puglia – Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana – Settore Attività Estrattive comunicava a COLACEM S.p.a. la scadenza, in data 16 novembre 2009, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva concessa per cava "Lamia".

Facendo seguito a tale nota la Società commissionava ai redattori del progetto e dello studio di impatto ambientale (ing. M. Selleri e geol. G. Selleri) un rilevamento dello stato dei luoghi, documentato mediante fotografie (cfr. Tabella 4.2) e rilievo topografico (cfr. Tav. 02 – Stato dei luoghi – anno 2009), allegato all'istanza che in questa sede si esamina.

Come segnalato dai progettisti, i lavori di sistemazione naturalistica delle scarpate e a seminativo del fondo cava non sono mai cominciati dato che, per le ragioni sopra ricordate, il modesto ritmo di coltivazione della cava ha prodotto una geometria che di fatto è riferibile a quella ipotizzata alla fine del quinto anno di coltivazione. Secondo le indicazioni contenute nel Piano di recupero ambientale, infatti, solo a partire dal quattordicesimo anno di coltivazione si sarebbero individuati dei settori definitivamente esauriti e quindi sarebbe stato possibile procedere al recupero.

Ciò nonostante è stata recuperata una fascia perimetrale ampia 5 m lungo i fronti che si affacciano sulle strade pubbliche dove si è proceduto alla costruzione dell'argine perimetrale ed alla piantumazione della barriera arborea. Tale superficie ha un'estensione di 3510 m<sup>2</sup>. Inoltre, si sottolinea che quasi la metà dell'area autorizzata è ancora nelle iniziali condizioni dato che non si è nemmeno provveduto allo scoticamento del terreno vegetale".

Viene quindi ribadito dai progettisti che lo stato dei luoghi allora esistente in cava corrispondeva grosso modo a quanto previsto dal Piano di coltivazione al termine del quinto anno di sfruttamento.


Pertanto, non intendendo modificare né il Piano di coltivazione né il Piano di recupero ambientale e vista la consistenza potenziale del giacimento ancora sfruttabile, sussistendo *"motivati interessi di produzione e di sviluppo economico"*, la Società Colacem S.p.A., ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 37/85 e del c. 8 dell'art. 22 del PRAE, presentava istanza di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione di cava "Lamia" per un periodo di quindici anni.

**Tale istanza ha trovato accoglimento con Decreto n. 156/DIR/09 del 2009, con il quale veniva concesso a Colacem SpA di proseguire i lavori di coltivazione della cava per ulteriori 15 anni, con scadenza fissata al 16/11/2024.**

I progettisti osservano ulteriormente che lo stato dei luoghi attuale (alla data di redazione degli studi proposti (10/05/2017) è sostanzialmente immutato da allora in quanto i quantitativi estratti sono stati estremamente contenuti. Dai dati prodotti emerge che nel periodo intercorso dalla concessione della proroga dell'autorizzazione al maggio 2017, a fronte di potenziali 480.000 m<sup>3</sup> (pari a 60.000 m<sup>3</sup>/anno per otto anni), sono stati effettivamente estratti 11.923 m<sup>3</sup> e che dal 2009 in poi la superficie della cava interessata dagli scavi è rimasta invariata e pari a 93472 m<sup>2</sup>. La sostanziale invarianza dello stato dei luoghi emerge inoltre dalla nuova documentazione fotografica, riportata negli studi e dal rilievo topografico eseguito (riportato in Tav. 03 – Stato dei luoghi – anno 2016).

Il ciclo di lavoro proposto nel progetto di coltivazione è stato organizzato su un turno unico di 8 ore per 5 giorni alla settimana, per un massimo di 250 giorni all'anno. L'estrazione è previsto che sia

3



condotta con l'ausilio di una escavatore meccanico cingolato provvisto di martellone demolitore. Il materiale estratto sarà caricato, nel corso dell'attività estrattiva, da un altro escavatore, con l'ausilio di una benna montata al posto del martellone, su un camion, con capacità di carico pari a 20 tonnellate che muovendosi lungo la pista di cava lo conferisce su pubblica via e da qui al Cementificio Colacem sito in Galatina.

Il volume estraibile annuo massimo autorizzato è pari a circa 60.000 mc, ovvero 30 mc/ora, visto il ciclo di lavoro. Considerando un peso specifico medio del materiale estratto pari a 1,8 tonnellate/mc, si ottiene una produttività oraria massima è pari a 54 tonnellate/ora. Data la capacità di carico del camion, necessitano circa 3 viaggi all'ora per il trasferimento del materiale presso il Cementificio, che è distante circa 5 km.

I progettisti segnalano che al fine di contenere le emissioni prodotte durante il processo estrattivo, sono previste le seguenti misure di mitigazione per il contenimento delle polveri:

- bagnatura con acqua dei fronti di da scavare;
- bagnatura con acqua della pista di transito.

Tali interventi sono attuati mediante tubazioni mobili collegate alle rete idrica realizzata a servizio dell'agglomerato SISRI di Galatina – Soleto.

#### Quadro di riferimento ambientale

Gli studi eseguiti dai progettisti, con riferimento all'utilizzazione delle risorse naturali e di materie prime e misure di compensazione, hanno considerato le seguenti risorse naturali e materie prime:

- il suolo agrario,
- il substrato roccioso,
- l'acqua,
- l'energia,
- altre materie prime diverse dall'energia,
- il paesaggio,
- l'ecosistema naturale.

Conseguentemente, visto il progetto in esame, le sue potenziali interferenze con tali risorse naturali e materie prime riguardano, potenzialmente, i seguenti aspetti:


- il consumo di suolo agrario,
- il consumo di substrato roccioso,
- il consumo/fabbisogno idrico,
- il consumo/fabbisogno energetico,
- il consumo/fabbisogno di altre materie prime diverse dall'energia,
- il consumo/alterazione del paesaggio naturale,
- il consumo/alterazione dell'ecosistema naturale.

Con riferimento al **consumo di suolo agrario**, i progettisti pongono in risalto che il piano di coltivazione approvato prevede l'asportazione dello strato di suolo che ricopre il giacimento. Tale materiale, dopo essere rimosso, è accumulato all'interno dell'area di proprietà, lungo i bordi dell'area di cava in settori non direttamente interessati dai lavori di coltivazione, per essere successivamente utilizzato per il recupero ambientale. Per evitare l'impoverimento del terreno vegetale, è periodicamente effettuata l'esecuzione di semine protettive, curative e correttive del materiale temporaneamente accumulato. In sostanza, quindi, l'attività:

- non comporta perdita di suolo, perché lo stesso sarà allocato sui gradoni o a fondo cava, una volta terminati i lavori di coltivazione, né la degradazione delle sue qualità e proprietà che, grazie alle semine previste, rimarranno inalterate;
- non determina la presenza di alcuna superficie impermeabilizzata.

Con riferimento al **consumo di substrato roccioso**, i progettisti pongono in risalto che il sottosuolo è, di fatto, l'unica risorsa naturale consumata, condizione questa necessaria alla realizzazione stessa del progetto, consistente per l'appunto nell'estrazione e conseguente

4



sfruttamento a fini commerciali del materiale roccioso calcareo ivi presente. Nello specifico è prevista l'estrazione, nel corso dell'attività, di 1,2 milioni di metri cubi di materiale calcareo, destinati al Cementificio Colacern, con una produttività media pari a 60000 mc/anno. Negli ultimi otto anni, tuttavia, il quantitativo di materiale estratto è stato inferiore a 12000 mc, di cui circa 9000 nel 2009 e con media di circa 400 mc nei restanti sette anni.

Con riferimento al **consumo/fabbisogno idrico**, i progettisti pongono in risalto che non sono previsti prelievi delle locali acque di falda, pertanto, non ci sarà alcun utilizzo diretto di tale risorsa naturale.

I consumi idrici previsti sono connessi alla bagnatura con acqua dei fronti da scavare e alla bagnatura con acqua della pista di transito.

Tali interventi sono attuati, come detto prima, mediante tubazione mobile collegata alla rete idrica realizzata a servizio dell'agglomerato SISRI di Galatina – Soleto. Si è stimato, per tali necessità, un fabbisogno idrico pari a circa 8 mc a settimana.

Con riferimento al **consumo/fabbisogno energetico**, i progettisti pongono in risalto che i consumi energetici sono esclusivamente connessi al funzionamento dei macchinari per la coltivazione del giacimento e per il trasporto del materiale estratto. Riportano quindi in un'articolata tabella i consumi di carburante per l'alimentazione dei mezzi meccanici e il volume di materiale estratto, per gli anni di attività dal 2009 al 2016. Da tali dati si ottiene un consumo medio di 2,66 l di carburante per mc di materiale estratto. Rapportando il valore alla produttività annua massima autorizzata, si stima un consumo complessivo annuo di carburante pari a 159.600 litri. Specificano quindi che non sono previsti consumi di energia elettrica.

Con riferimento al **consumo/fabbisogno di altre materie prime diverse dall'energia**, i progettisti pongono in risalto che il ciclo di processo non richiede ulteriori materie prime non energetiche.

Con riferimento al **consumo/alterazione del paesaggio naturale**, i progettisti pongono in risalto che nell'attività di cava si realizza, in genere, un'alterazione del paesaggio naturale preesistente con successiva ricostruzione di un nuovo paesaggio al termine dei lavori mediante l'attuazione del piano di recupero ambientale. Nello specifico l'attività estrattiva finora condotta in cava Lamia ha prodotto un'alterazione del paesaggio naturale preesistente nell'area, dominata dalla presenza di uliveti e seminativi, parzialmente mitigata dalla presenza dei cumuli di terreno vegetale posti a ridosso della recinzione di cava. Il piano di recupero ambientale prevede una sistemazione di tipo naturalistico per le pareti di cava e di tipo produttivo per il fondo cava. Tale soluzione appare coerente con i caratteri paesaggistici presenti nell'intorno dell'area.

Con riferimento al **consumo/alterazione dell'ecosistema naturale** i progettisti pongono in risalto che le stesse considerazioni fatte sul paesaggio possono essere estese all'ecosistema naturale preesistente l'attività. Anche in questo caso si tratta di alterazioni temporanee dello status quo che sono successivamente ricostruite al termine dei lavori di coltivazione.

Propongono quindi delle misure di compensazione come di seguito descritte ed attuate durante la coltivazione:

- semine protettive del terreno vegetale;
- costante manutenzione dei motori dei macchinari operanti in cava.

Sono poi stati analizzati vari tipi di emissioni, scarichi e residui, connessi con il ciclo estrattivo sia da un punto di vista qualitativo e quantitativo, anche mediante l'utilizzo di analisi modellistiche. Fra l'altro è stato posto in risalto che trattandosi di una valutazione degli impatti ambientali ex post, ovvero successiva all'approvazione dello stesso, non è stata considerata la fase di cantiere, peraltro, in generale, non facilmente distinguibile dalla fase di esercizio nel caso di attività minerarie.

Con riferimento agli **scarichi idrici fognari e di processo** il ciclo di lavoro prevede esclusivamente l'impiego di acqua per la bagnatura dei fronti di scavo e della pista di transito in cava, non dando luogo alla formazione di scarichi idrici di processo.

Per quanto concerne, gli scarichi fognanti è previsto l'accumulo all'interno di apposito contenitore installato nel bagno chimico presente in cava, i cui reflui sono periodicamente svuotati ad opera di Ditta autorizzata.

Con riferimento alle **emissioni di polveri**, viene segnalato dagli stessi progettisti che queste rappresentano uno degli impatti potenzialmente più gravosi prodotti da un'attività estrattiva.

Tale aspetto è stato valutato in termini di polveri totali sospese (PTS) e di polveri sottili (PM10 e PM2,5) e per la valutazione delle emissioni in termini di PTS si è fatto riferimento ai report delle misurazioni annuali effettuate in cava nel periodo 2008-2016. Ogni anno, infatti, la Ditta in adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sotto forma di polveri diffuse, ha provveduto a far eseguire un monitoraggio presso il sito produttivo al fine della determinazione del quantitativo emesso.

Dai report allegati (cfr Appendice A5 – VIA-EI.02 – Studio di diffusione delle polveri in atmosfera) emerge un valore sempre molto inferiore al limite massimo autorizzato, pari a 5 mg/Nmc.

Per la valutazione, invece, delle emissioni di polveri sottili è stato condotto uno studio previsionale diffusionale (cfr. VIA – EI.02 – Studio di diffusione delle polveri in atmosfera), con l'ausilio del software *MMS Calpuff 1.8.1*.

Nello caso in studio il progettista ha fatto riferimento ad un intorno territoriale significativo rispetto al sito di interesse, denominato dominio meteorologico, di dimensioni 20km x 20km, suddiviso in celle elementari di dimensioni pari a 2kmx2km e al periodo temporale compreso tra il 01/01/2015 e il 31/12/2015 (anno solare assunto come riferimento per il calcolo), fornendo in input i dati orografici e quelli meteorologici, acquisiti per interpolazione 3D "mass consistent", pesata sull'inverso del quadrato della distanza, da stazioni di rilevamento della rete SYNOP-ICAO.

Sono state scelte dal progettista le specie chimiche inquinanti di interesse (PM10 e PM2.5) e, per ognuna di esse, sono stati definiti il tipo e il numero di sorgenti emissive legate all'attività produttiva.

A favore di sicurezza si è scelto di valutare le emissioni facendo riferimento al presumibile scenario peggiore (worst case), corrispondente al giorno lavorativo caratterizzato dalla massima produttività possibile e dalla contemporanea presenza di tutte le sorgenti emissive, ciascuna agente su una propria specifica area di influenza:

- Sorgente S1*: attività di coltivazione del giacimento;
- Sorgente S2*: attività di trasporto del materiale estratto.

Il calcolo con CALPUFF è stato condotto in una sub-area del dominio meteorologico, detta dominio di calcolo. Tale dominio è costituito da un grigliato di dimensioni pari 8km x 8km, centrato sull'area di interesse, suddiviso in celle elementari di dimensioni pari a 100m x 100m. I risultati della modellazione sono restituiti in ogni nodo del grigliato e in alcuni recettori rappresentativi di specifici bersagli potenziali presenti nei dintorni. Nel caso in studio sono stati individuati n. 15 recettori discreti numerati da Rec1 a Rec15. Il recettore Rec1 corrisponde all'area pSIC ubicata a Nord, oltre l'area di cava, denominata "Laccu Feretru" (cfr. SIA), il Rec2, corrisponde al bosco di nuovo impianto (cfr. SIA), posto ad Est, oltre l'area di cava mentre tutti gli altri, da Rec3 a Rec15, corrispondono ad alcuni fabbricati esistenti nei dintorni dell'area di interesse.

Eseguendo l'applicativo *MMS RunAnalyzer* il progettista ha quindi calcolato i seguenti valori, relativi all'attività di cava più il fondo ambiente:

1. concentrazione media annua per il PM2.5;
2. concentrazione media annua, per il PM10;
3. concentrazioni medie giornaliere, per il PM10, per ogni giorno dell'anno.

Il progettista pone quindi in risalto che analizzando i risultati emerge in definitiva che:

1. In nessun punto, interno ed esterno all'area di cava, si riscontra un superamento del limite di legge per quanto concerne la concentrazione media annua del PM2.5;

6

2. In nessun punto, interno ed esterno all'area di cava, si riscontra un superamento del limite di legge per quanto concerne la concentrazione media annua del PM10;
3. Soltanto in altri tre giorni dell'anno, oltre a quei 12 già caratterizzati da un valore di concentrazione media giornaliera di fondo di PM10 superiore a 50 mg/mc, e solo in un punto del grigliato interno all'area di cava, si riscontra un superamento del valore limite giornaliero di PM10;
4. Il numero massimo di superamenti del limite di concentrazione media giornaliera di PM10, in tutti i punti, interni e esterni all'area di cava, è inferiore al numero limite di legge ovvero a 35 superamenti /anno.

Con riferimento alle **emissioni di gas di scarico** i progettisti evidenziano che per quantificare le emissioni gassose prodotte in fase di coltivazione della cava si può fare riferimento al documento AP-64 "Compilation of Air Pollutant Emission Factor" redatto da USEPA.

Nel caso in esame i mezzi meccanici operanti in cava sono:

- 1 escavatore meccanico con martello demolitore con 2000 ore/anno di attività;
- 1 escavatore meccanico con benna con 2000 ore/anno di attività.

A tale elenco bisogna aggiungere il camion adoperato per il trasporto del materiale estratto dal punto di estrazione al limite dell'area d'impianto e da qui al sito di destinazione. Sono stati stimati 2,7 viaggi/ora pari a 5400 viaggi all'anno con una percorrenza media in cava di 10 km a viaggio (percorso comprensivo di andata e ritorno), per un totale di 54000 km/anno.

Con riferimento al documento US-EPA, la scelta dei fattori di emissione unitari può essere effettuata assegnando all'escavatore i valori relativi alla categoria "Heavy duty gasoline off road" e ai mezzi di trasporto quelli relativi alla categoria "Heavy duty diesel on road".

Ottenuti i valori delle emissioni per i diversi inquinanti nonché il valore totale, per ottenere un confronto, tali valori sono stati rapportati ai quantitativi annui di emissione riportati nel Piano Regionale di Qualità dell'Aria. Sulla scorta di tali valori i progettisti evidenziano che si ritiene non necessario procedere a una valutazione modellistica previsionale della diffusione degli inquinanti gassosi prodotti in cava.

Con riferimento alle **emissioni acustiche** ed al fine di effettuare la valutazione delle emissioni acustiche è stato redatto uno studio previsionale di impatto acustico (riportato in apposito elaborato VIA – El.03 – Studio previsionale di impatto acustico). Si è fatto ricorso al software NFTPiso9613 prodotto e distribuito da Maind Srl. Si è proceduto quindi a redigere l'analisi previsionale acustica delle emissioni sonore prodotte durante il ciclo produttivo, in accordo al metodo riportato nella norma ISO 9613 intitolata "Attenuation of sound during propagation outdoors" ed in particolare alla parte II della norma intitolata "General method of calculation".

A favore di sicurezza si è scelto di valutare le emissioni facendo riferimento al presumibile scenario peggiore (*worst case*), corrispondente al giorno lavorativo caratterizzato dalla massima produttività possibile e dalla contemporanea presenza di tutte le sorgenti emmissive, durante l'intero giorno di lavoro:

- **Sorgente S1:** escavatore con martello demolitore;
- **Sorgente S2:** escavatore con benna di carico;
- **Sorgente S3:** camion per il trasporto del materiale estratto.

I valori di emissione assunti per il calcolo sono riportati in apposita tabella; considerando i fattori di attenuazione acustica ed eseguendo il calcolo, i progettisti hanno prodotto una mappa di isoconcentrazione acustica, riportata nella seguente figura.






Fig. 2 - Mappa di isoconcentrazione acustica

Dalla consultazione di tale mappa si evince che, in ogni punto del reticolo di calcolo esterno all'area di proprietà, il livello di rumore è inferiore a 20 dB(A). Tale valore molto contenuto deriva dall'aver considerato in fase di modellazione le sorgenti operanti a fondo cava e la reale orografia del terreno e, quindi, l'effetto di barriera acustica prodotto dalla pareti della cava stessa, di altezza almeno pari a 12 m.

Con riferimento alle **emissioni di vibrazioni** i progettisti evidenziano che, visto il ciclo produttivo adottato in cava, l'emissione di vibrazioni è legata esclusivamente all'uso del martello demolitore. Tale disturbo può essere stimato, anche solo da un punto di vista qualitativo, di scarsa rilevanza.

Con riferimento alle **emissioni di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti**; i progettisti evidenziano che nell'area di cava non sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; il valore di emissione è pertanto nullo.

Con riferimento alla **produzione di rifiuti**, i progettisti evidenziano che ai sensi dell'articolo 185 c. 1 del Testo Unico sull'Ambiente, l'attività di cava rientra tra quelle escluse dall'applicazione della normativa nazionale in tema di rifiuti, perché disciplinata da specifica disposizione rappresentata dal D. Lgs. 117/2008.

Con riferimento alle definizioni riportate all'articolo 3 del citato decreto, l'attività in progetto non dà origine alla produzione di rifiuti derivanti dall'attività estrattiva. Infatti, tutto il materiale estratto è commercializzato, mentre quello prodotto per la scoperta del giacimento è temporaneamente accumulato all'interno dell'area di cava per essere integralmente utilizzato durante le operazioni di recupero.

L'attività genera comunque la produzione di alcune tipologie di rifiuti non connesse al processo produttivo, quali:

- rifiuti prodotti dai lavoratori impiegati nell'impianto;
- reflui di origine civile.

La raccolta e il trasporto dei rifiuti è affidato a Ditta autorizzata.

I progettisti richiamano poi le misure di mitigazione, ponendo in risalto che il principale disturbo ambientale connesso con l'esercizio dell'attività è legato alle emissioni di polveri. Al fine di mitigare l'impatto prodotto sono adottate le seguenti misure di mitigazione:

- bagnatura dei fronti di scavo;

H O 8

- bagnatura delle piste di transito.

Il fabbisogno richiesto è di circa 8 mc per settimana di lavoro e tali interventi sono attuati mediante tubazione mobile collegata alla rete idrica realizzata a servizio dell'agglomerato SISRI di Galatina – Soletto.

**Le motivazioni della scelta di avviare/continuare l'attività estrattiva.**

L'attività estrattiva riguarda un settore strategico dell'economia nazionale, interessando la produzione del cementificio Colacem di Galatina.

I progettisti hanno posto in risalto che per lo specifico studio di impatto ambientale non ha senso illustrare i criteri di scelta della localizzazione dell'attività produttiva, trattandosi di un'attività già esistente. Inoltre, la possibilità di non realizzare l'intervento in progetto è l'alternativa (cosiddetta "zero") che l'Autorità competente dovrebbe attuare in situazioni di proposte progettuali non idonee al contesto ambientale nel quale si inseriscono o non conformi alle disposizioni contenute nella normativa vigente. Tali condizioni non sussistono nel caso in esame: infatti, si tratta di uno studio relativo ad attività esistente legittimamente autorizzata.

L'area di ubicazione dell'impianto di cava è quella illustrata nella fig. 3 di seguito.




Fig. 3 – Area di intervento su ortofoto

**Quadro di riferimento programmatico e analisi vincolistica**

**Piano Regolatore Generale del comune di Soletto**

L'area di cava ricade all'esterno del perimetro urbano del Comune di Soletto, in zona agricola. Tale destinazione urbanistica è compatibile con l'attività di cava in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 35 della L.r. n. 37/85.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right side of the page and several smaller ones at the bottom.

**PRAE Puglia**

La Carta Giacimentologica individua per l'area in esame una cava autorizzata e, come unità giacimentologica, quella dei "calcari e calcari dolomitici, stratificati o in banchi, variamente fratturati".




Fig. 4 – Stralcio PRAE per l'area in esame

**Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**

In prossimità dell'area di cava sono presenti:

- un bosco (BP della componente botanico-vegetazionale);
- l'area di rispetto del bosco (UCP della componente botanico-vegetazionale);
- l'area umida "Laccu Feretru" (UCP della componente botanico-vegetazionale).

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and bottom center.



6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi
- BP - Zone umide Ramsar
- UCP - Aree umide
- UCP - Prati e pascoli naturali
- UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m)
- UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa : siti storico-culturali
- UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa : rete dei tratturi
- UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) : tratturi
- UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) : siti storico culturali

Fig. 5 – Stralcio PPTR

Nello specifico il bosco e l'area umida sono ubicati esternamente al perimetro della cava, oltre lo stradone interpodereale che ne delimita il confine a Nord e ad Est mentre la fascia di rispetto del bosco, che si estende per una profondità di 100 m dall'area di sedime dello stesso, interessa direttamente porzioni dell'area di cava (particelle catastali n. 12, 84 e 85).

In relazione alle NTA, per le aree di rispetto dei boschi, si riporta quanto segue:

**"Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi**

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

11

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;  
 ... omissis ...

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica

Va dunque verificata la compatibilità dell'intervento rispetto a quanto sopra riportato, secondo le vigenti normative.

**Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**

Nell'area di interesse non ricadono aree di pericolosità geomorfologica o idraulica. L'attività estrattiva in corso, pertanto, non è sottoposta alla disciplina di cui alle NTA del PAI.

**Piano di Tutela delle Acque (PTA)**

Il sito di interesse è ricompreso nell'area di tutela quali-quantitativa dell'Acquifero carsico salentino, ma non ricade all'interno di aree di protezione speciale idrogeologica.

**Rete Natura 2000 e aree protette**

Il sito non ricade in aree protette o all'interno di siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Le due aree umide di "Laccu Feretru" e "Lago del Capraro", unitamente alla "Dolina Ungolia" rappresentano gli elementi centrali intorno ai quali è stato perimetrato il proposto Sito di Importanza Comunitaria IT91500036 - "Lago del Capraro", recentemente individuato con DGR del 11 ottobre 2016, n. 1596 (BURP n. 122 del 25-10-2016). Il SIC proposto, denominato "Lago del Capraro", si compone delle suddette re aree distinte, di cui è confinante con l'area di cava "Laccu Feretru".




Fig. 6 – Aree naturali protette della Rete di Natura 2000

Handwritten signatures and scribbles are present below the figure, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some of which appear to be initials or marks.




Fig. 7 – Riperimetrazione su base ortofoto dell'area di sedime di "Laccu Feretru".

"Laccu Feretru" trae la sua origine da una dolina. La DGR 1596/2016 della Regione Puglia, riporta che il fondo della dolina è colonizzato esternamente da una comunità erbacea perenne igrofila, internamente da una comunità annuale ascrivibile alla classe *Isoëto-Nanojuncetea*, riconducibile al tipo di habitat naturale prioritario "Stagni temporanei mediterranei". Le specie vascolari segnalate per il sito sono *Eryngium pusillum* (= *E. barrelieri*) (Ernandes et al., 2010), *Eleocharis palustris*, *Carex divisa*, *Mentha pulegium*, *Agrostis pourretii* (= *A. salmantica*), *Ranunculus sardous* e *Lythrum hyssopifolia* (Alfonso et al., 2011). Tra le altre specie vascolari osservate si riportano: *Phalaris aquatica* (= *Phalaris bulbosa*), *Rumex pulcher*, *Elymus repens* e *Symphyotrichum squamatum* (Beccarisi, dati inediti, 10 agosto 2016). *Eryngium pusillum* è ritenuto a rischio di estinzione in Puglia, inserito nella lista rossa regionale con lo status di specie "vulnerabile" (VU) (Conti et al., 1997).

L'analisi dei caratteri faunistici è stata condotta preliminarmente a livello provinciale e, quindi, con specifico riferimento all'area in studio. I progettisti evidenziano che in Provincia di Lecce si sono raggiunti buoni livelli per quanto concerne la conoscenza dell'erpeto fauna e dell'avifauna, mentre sono piuttosto carenti le informazioni relative alle altre specie faunistiche.

Per la descrizione dei caratteri faunistici sito specifici i progettisti hanno fatto riferimento ai contenuti presenti nella Scheda descrittiva del pSIC - IT91500036 - "Lago del Capraro" (allegata alla DGR 1596/2016), con riferimento a ciascuna delle tre aree che lo costituisce.

Le specie di vertebrati osservate nell'area "Laccu Feretru" sono: *Bufo viridis* e *Podarcis sicula* (inserite nell'all. IV della Direttiva 92/43/CEE) e *Bufo bufo*. Altre specie della Direttiva 92/43/CEE non osservate ma potenzialmente presenti sono: *Lacerta bilineata* (all. IV), *Cyrtopodion kotschy* (all. IV), *Hierophis viridiflavus* (all. IV), *Coronella austriaca* (all. IV), *Elaphe quatuorlineata* (all. II e IV), *Elaphe situla* (all. II e IV) e *Tarentola mauritanica* (all. IV). I crostacei osservati sono: *Triops cancriformis*, *Branchipus schaefferi*, *Diaptomus cyaneus*, *Pleuroxus letourneuxi*, *Diacyclops bicuspidatus*, *Metacyclops minutus*, *Eucypris gr. Virens*.

**Valutazione degli impatti**

Per la valutazione degli impatti ambientali prodotti dall'attività di cava sull'ambiente circostante, nell'ambito del SIA consegnato è stato utilizzato il metodo matriciale, che consiste nel definire una correlazione tra le

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

componenti ambientali e i fattori ambientali, ciascuno preso con un suo indice di importanza, detto magnitudo, che tiene conto delle caratteristiche sito-specifiche. I valori degli impatti ambientali valutati in questo modo sono riportati nell'immagine seguente.




Fig. 7 – Confronto tra i valori degli impatti attesi per le diverse componenti ambientali

Per consentire un'analisi dei risultati ottenuti nel SIA, il Proponente ha adottato la seguente scala di giudizio degli impatti elementari:

- $86 \leq I_e \leq 100 \Rightarrow$  *impatto molto rilevante*
- $66 \leq I_e \leq 85 \Rightarrow$  *impatto rilevante*
- $46 \leq I_e \leq 65 \Rightarrow$  *impatto mediamente rilevante*
- $26 \leq I_e \leq 45 \Rightarrow$  *impatto poco rilevante*
- $I_e \leq 25 \Rightarrow$  *impatto scarsamente rilevante*

Tutti gli impatti ad eccezione di quello relativo alla componente sottosuolo, per cui si è ottenuto impatto mediamente rilevante, sono stati ritenuti scarsamente o poco rilevanti. Gli impatti sono stati calcolati facendo riferimento alla produttività massima teorica, senza fornire però i criteri alla base delle attribuzioni dei valori. Nell'ambito del SIA si fa osservare che nel corso degli ultimi anni, tuttavia, a fronte di un valore autorizzato pari a 60000 mc/anno di materiale estraibile, da cava Lamia sono stati mediamente estratti circa 400 mc/anno. Considerando tale circostanza si ritiene quindi che i reali impatti prodotti nel corso degli ultimi anni di esercizio della cava sono stati praticamente nulli.

Viene quindi proposto di attuare un Piano di Monitoraggio Ambientale per la valutazione della qualità dell'aria e del clima acustico.

#### Misure di monitoraggio della qualità dell'aria

Negli studi si propone di proseguire il piano di monitoraggio già messo in atto dalla Ditta e consistente nel rilevamento annuale delle polveri totali emesse come emissioni diffuse.

#### Misure di monitoraggio del clima acustico

14

Dalla valutazione previsionale delle emissioni acustiche condotta con l'ausilio di modello di calcolo basato sull'implementazione della norma ISO 9613, sarebbe rispettato il livello indicato nella norma. La verifica di tali previsioni richiede l'esecuzione in situ di specifiche campagne di indagini fonometriche. Si propone l'esecuzione di una misura con cadenza annuale del rumore prodotto in ambiente esterno da effettuarsi in prossimità del cancello di ingresso in cava.

**Il Comitato, con parere VIA AOO\_089/PROT del 09/04/2018 – 0003609, trasmesso dagli Uffici al proponente, esaminati gli atti e la documentazione proposta dal richiedente e preso atto altresì che l'intervento ricade in zona interessata dal SIC IT91500036, aveva ritenuto di richiedere che venisse prodotta la valutazione di Incidenza appropriata ai sensi della Direttiva Habitat, con i relativi approfondimenti ed attivata la relativa procedura. Altresì aveva richiesto quanto segue:**

- 1) sia verificata la compatibilità della coltivazione della cava in relazione ai contenuti del PPTR per la presenza di un'area annessa al bosco esistente a est della stessa;
- 2) sia indicato un cronoprogramma per il recupero della cava, indicando dove viene custodito (e in quali quantità) il terreno vegetale da riporre in situ, nonché sia giustificato, alla luce del cronoprogramma, l'intervento di recupero da porre in essere;
- 3) sia allegato un piano contenente le misure di mitigazione e di compensazione degli impatti, in modo da rispondere agli obiettivi della legge regionale n. 33 del 2016.

Il proponente ha quindi proceduto all'integrazione della documentazione depositando una relazione di VincA, depositando inoltre una relazione integrativa (datata 06/10/2018), in cui riscontra le osservazioni del Comitato (rimandando per la VincA ad apposito elaborato) e di ARPA Puglia.

Con riferimento ai rilievi mossi in relazione al PPTR, il proponente richiama la presenza nell'area di studio, ma esternamente alle aree di intervento, di:

- Un bosco (bene paesaggistico della componente botanico-vegetazionale);
- L'area di rispetto del bosco (ulteriore contesto paesaggistico della componente botanico-vegetazionale);
- L'area umida "Laccu Feretru" (ulteriore contesto paesaggistico della componente botanico-vegetazionale).

Nello specifico il bosco e l'area umida sono ubicati esternamente al perimetro della cava, oltre lo stradone interpodereale che ne delimita il confine a Nord e a Est mentre la fascia di rispetto del bosco, che si estende per una profondità di 100 m dall'area di sedime dello stesso, interessa direttamente porzioni dell'area di cava.

Il proponente evidenzia che *"Poiché l'attività di coltivazione condotta presso cava Lamia non è una nuova attività estrattiva né un ampliamento di un'attività già esistente ma esclusivamente lo svolgimento di quanto già autorizzato, risulta che tale attività è sicuramente compatibile con la vigente normativa del PPTR"*.

In merito al crono programma richiesto (a parte aspetti di dettaglio per i quali si rimanda all'integrazione prodotta), il proponente richiama che l'attività ha subito un rallentamento ed ha fra l'altro richiesto una proroga, ragione per la quale il progetto di recupero ambientale non è mai iniziato, ribadendo chiaramente *"Di fatto quindi il progetto di recupero ambientale non è mai iniziato non essendo stato raggiunto quanto previsto nel piano di coltivazione"*. Propone quindi un recupero ambientale secondo un cronoprogramma che prevede l'avvio di un recupero ambientale delle scarpate al 2023 e del fondo cava al 2025.

Precisa inoltre che:

- *L'attività di recupero ambientale delle scarpate sarà contestuale alla prosecuzione dei lavori di scavo negli ultimi due anni;*
- *Allo scadere dell'autorizzazione, entro due anni di tempo, si procederà a completare i lavori di recupero delle scarpate e a portare a termine quelli di recupero del fondo cava.*

*Le attività di recupero, come meglio descritte nel successivo paragrafo cui si rimanda per maggiori dettagli, prevedono tra le altre cose, la posa in opera del terreno vegetale residuo dalle operazioni di scopertura della cava.*

*Tale terreno vegetale è attualmente custodito all'interno della cava stessa lungo il perimetro interno a formare un argine, su cui è stata piantata una barriera arborea, come si evince anche dalla documentazione fotografica già allegata al SIA e qui riproposta. Alla data dell'ultimo rilievo topografico (31/12/2017) risulta una giacenza pari a 1800 mc."*

Richiama poi le misure di mitigazione e compensazione degli impatti secondo la L.R. 33/2016.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a small 'S' in the center, and several other scribbles on the right. A small number '15' is visible near the bottom right.

### **Conclusioni**








Il Comitato prende atto delle integrazioni fornite e di quanto precisato rilevando che il forte rallentamento della produzione (a cui ha fatto seguito anche la richiesta di proroga) non è motivo per rimandare *sine-die* le attività di recupero e ricostruzione dei luoghi, e ritiene che il progetto di coltivazione *ab-origine* debba considerarsi pertanto come non calibrato sulla reale produzione che era stata fissata in passato, sovradimensionando le previsioni di coltivazione della cava che hanno poi dovuto portare al rallentamento ed anche al parziale blocco. Senza voler entrare nel merito di strategie aziendali che appartengono solo al proponente, il Comitato rileva che le strategie di recupero paesaggistico ben vadano rispettate rispetto agli impegni assunti e, se variazioni devono proporsi al piano di coltivazione, analoghe variazioni debbano proporsi rispetto alla volontà e alle operazioni di recupero che non possono non essere considerate. Fra l'altro l'area ricade in area di rispetto di boschi e l'ampliamento (non certo quello ascrivibile ad un'attività amministrativa, bensì quello relativo ad una reale trasformazione dei luoghi, non è ammissibile), in quanto occorre prendere atto della volontà della Regione nel PPTR di avviare azioni di ricostituzione paesaggistica ed ambientale dei luoghi e soprattutto proteggere da ulteriore degrado il territorio, non consentendo ampliamenti di fatto della coltivazione. Analogamente non può ritenersi corretto lo spostamento *sine die* delle attività di recupero, insistendo sul rinvio di ogni attività di riqualificazione e recupero senza voler attivare (indipendentemente dai contenuti specifici che vanno calibrati con la progettazione) la verifica sulla possibilità di differenti strategie di coltivazione che possa prevedere l'anticipazione del recupero stesso, integrandolo con la produzione, proponendo così un aggiornamento del piano alla luce della variazione della coltivazione ma anche della sensibilità ambientale orientata al recupero in itinere dei luoghi e senza attendere la chiusura di fasi di coltivazione come nel passato è avvenuto. Lo spirito e l'obiettivo della L.R. 33/2016 è anche questo, avviando un percorso nuovo laddove non si siano in passato tenuti in conto i valori ambientali e paesaggistici dei luoghi, pure messi in risalto dalla nuova sensibilità ambientale, ma anche dai nuovi studi più dettagliati che hanno delineato un differente quadro delle conoscenze territoriali.

Il Comitato, inoltre, con parere VIA AOO\_089/PROT del 09/04/2018 – 0003609 aveva ritenuto di richiedere che venisse prodotta la valutazione di Incidenza appropriata ai sensi della Direttiva Habitat, con i relativi approfondimenti ed attivata la relativa procedura. Il proponente non ha prodotto tale valutazione appropriata a firma di tecnico naturalista competente.

In definitiva Il Comitato, considerato che:

- manca la valutazione di incidenza appropriata ed a firma di un tecnico competente;
- sia vietato l'ampliamento di fatto nelle aree di rispetto, in cui sarebbe stato invece necessario produrre un progetto di ricostituzione paesaggistica dei luoghi e l'avvio del recupero;
- è necessario ridefinire il piano di recupero, anticipando lo stesso alla data di rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, secondo un crono programma che inderogabilmente preveda l'avvio del recupero delle scarpate e del fondo cava sin dal nuovo anno 2019, ridefinendo, se necessario, lo stesso piano di coltivazione;
- è necessario assicurare un sistema di gestione ambientale (anche ad uso interno all'azienda, ma esplicitato) che compiutamente analizzi lo stato di qualità dell'ambiente e ne verifichi le variazioni, proponendo un piano di monitoraggio adeguato che sia sottoposto al parere di ARPA Puglia;

ritiene che l'intervento come proposto non possa essere assentito sotto il profilo ambientale.

1	<b>Esperto in Chimica</b> Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	<b>Esperto in Gestione dei Rifiuti</b> Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	<b>Esperto in gestione delle acque</b> Ing. Alessandro ANTEZZA	
4	<b>Esperto giuridico-legale</b>	
5	<b>Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale</b> Dott. Guido CARDELLA	
6	<b>Esperto in impianti industriali e diffusione ambientali</b>	
7	<b>Esperto in Urbanistica</b> Ing. Claudio CONVERSANO	
8	<b>Esperto in Infrastrutture</b> Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
9	<b>Esperto in paesaggio</b> Arch. Paola DIOMEDE	
10	<b>Esperto in scienze ambientali</b>	
11	<b>Esperto in scienze forestali</b> Dott. Gianfranco CIOLA	
12	<b>Esperto in scienze geologiche</b> Dott. Oronzo SANTORO	
13	<b>Esperto in scienze marine</b> Dott. Giulio BRIZZI	
14	<b>Esperto in scienze naturali</b>	
15	<b>Esperto in valutazioni economico-ambientali</b> Ing. Tommaso FARENGA	
17	<b>Rappresentante Provincia di Lecce</b> Ing. Dario CORSINI (per interventi ricadenti nella provincia di Lecce)	
23	<b>Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia</b> Arch. Alessandro CANTATORE	
24	<b>Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio</b> Dott. Michele BUX	